

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2515/73 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 settembre 1973**

**che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1356/73<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1898/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 28.

## ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 17 settembre 1973 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	<i>u.c./100 kg</i> <sup>(1)</sup>
Prezzo del mercato mondiale :	20,088
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di settembre 1973 :	20,088
— per il mese di ottobre 1973 :	20,088
— per il mese di novembre 1973 :	20,088
— per il mese di dicembre 1973 :	22,006
— per il mese di gennaio 1974 :	22,006
— per il mese di febbraio 1974 :	22,006

<sup>(1)</sup> I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 u.c. =	3,21978 DM
1 u.c. =	3,52282 Fl
1 u.c. =	48,6372 FB/Flux
1 u.c. =	5,55419 FF
1 u.c. =	7,57831 Dkr
1 u.c. =	0,546159 £
1 u.c. =	738,672 Lit